



MEDIOBANCA

**RELAZIONE SULLA
COMPOSIZIONE
QUALI-QUANTITATIVA DEL
COLLEGIO SINDACALE**

2023



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA	5
3.	VALUTAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE	5
3.1	Composizione quantitativa	5
3.2	Composizione qualitativa	6
3.2.1	Requisiti e caratteristiche individuali	6
	Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza	6
	Requisiti di professionalità e criteri di competenza	6
	Caratteristiche personali	6
	Indipendenza, indipendenza di giudizio e conflitto di interesse	7
	Ineleggibilità, decadenza e incompatibilità	7
	Disponibilità di tempo, numero di incarichi e remunerazione	7
	Diversità di genere	9
3.3	Composizione collettiva	9
4.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA DI NOMINA	10



1. PREMESSA

Il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica scade con l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2023. In tale occasione l'Assemblea sarà pertanto chiamata a nominare un nuovo Collegio Sindacale secondo i termini e le previsioni dell'art. 28 dello Statuto sociale e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

In particolare, lo Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare in vigore, con un mandato della durata di tre esercizi e quindi fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 30 giugno 2026.

Il presente documento, predisposto dal Collegio uscente, ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione degli Azionisti sulle principali previsioni riguardanti requisiti e composizione del Collegio Sindacale, al fine di fornire un profilo teorico ideale che favorisca la migliore selezione dei candidati da parte degli Azionisti e la conseguente migliore composizione delle liste. Resta ferma la facoltà per gli Azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Collegio, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta.

Si richiama di seguito la principale disciplina nazionale e europea applicabile in materia:

- Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, "**TUB**") art. 26;
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – di seguito anche "**TUF**") e Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati;
- Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 169 recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche (di seguito anche "**D.M. 169/2020**");
- Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 recante il regolamento in materia requisiti dei sindaci delle società quotate (di seguito anche "**D.M. 162/2000**");
- Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di governo societario e in materia di sistema dei controlli interni (di seguito anche "**Circolare 285**");
- Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche del 5 maggio 2021;
- Art. 36 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. "**Salva Italia**") convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "**Interlocking Directorship**") e relativi criteri applicativi;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV) e ss.mm.ii.;



- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("CRR") e ss.mm.ii.;
- EBA *guidelines* in materia di *internal governance* (2021) (di seguito anche "**Linee Guida EBA**");
- EBA/ESMA *joint guidelines* sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (2021) (di seguito anche "**Linee Guida ESMA/EBA**");
- Guida BCE alla verifica dei requisiti di idoneità (2021) (di seguito anche "**Guida BCE**").

Nell'ambito dell'autodisciplina, si segnalano in particolare i seguenti documenti:

- Codice di *Corporate Governance* per le società quotate (2020);
- Norme di Comportamento del Collegio Sindacale delle Società Quotate emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nella predisposizione del documento il Collegio uscente ha altresì tenuto in considerazione il sistema di governance adottato dalla Banca e il modello di business diversificato del Gruppo, focalizzato su tre segmenti di attività ad elevata specializzazione – Wealth Management, Consumer Banking e Corporate & Investment Banking.



2. RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA

Mediobanca adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, incentrato su Consiglio di Amministrazione (organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione) e Collegio Sindacale (organo con funzione di controllo).

In particolare, il Collegio Sindacale, anche nella veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile" di cui al D.lgs. 39/2010 e avvalendosi anche delle strutture aziendali da cui riceve regolari flussi informativi, è chiamato in particolare a:

- vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento nonché sull'adeguatezza del processo di informativa finanziaria;
- vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, ed in particolare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del Risk Appetite Framework;
- accertare l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema di controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle eventuali irregolarità rilevate.

Inoltre, come suggerito dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Codice di Corporate Governance, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.

3. VALUTAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE

In conformità con la regolamentazione e con l'obiettivo di fornire agli Azionisti gli elementi utili per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per il rinnovo, il Collegio Sindacale ha provveduto ad identificare un profilo quali-quantitativo ritenuto ottimale al fine di assicurare un'adeguata composizione collettiva del Collegio. Il presente documento è messo a disposizione degli Azionisti in tempo utile affinché possano tenerne conto nella scelta dei candidati.

3.1 Composizione quantitativa

L'art. 28 dello Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti.



3.2 Composizione qualitativa

3.2.1 Requisiti e caratteristiche individuali

Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

Tutti i candidati debbono possedere i **requisiti di onorabilità** previsti dalla normativa vigente. In particolare, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 169/2020 e al D.M. 162/2000 (allegato **sub. 1**).

La mancanza dei requisiti di onorabilità comporta l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla carica stessa.

In aggiunta ai requisiti di onorabilità, i candidati Sindaci devono soddisfare **criteri di correttezza** nelle condotte personali e professionali pregresse, godere di buona reputazione e mantenere elevati livelli di integrità e di onestà, come attestato in particolare, dall'assenza di fattispecie, previste anche dal D.M. 169/2020, elencate nell'allegato **sub 2**.

Infine, considerata l'importanza che tali requisiti e criteri rivestono, il Collegio esprime la raccomandazione che i candidati, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, non versino in situazioni (anch'esse elencate nell'allegato **sub 2**) che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di Sindaco ai sensi del D.M. 169/2020.

Le situazioni indicate nell'allegato **sub 2** non comporteranno automaticamente l'inidoneità del candidato, ma richiederanno una valutazione – in base ad uno o più dei parametri indicati nell'art. 5 del D.M. 169/2020 – da parte del Collegio, condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

Requisiti di professionalità e criteri di competenza

I candidati Sindaci devono essere in possesso dei **requisiti di professionalità** (art. 26 del TUB, D.M. 162/2000 e D.M. 169/2020) e devono soddisfare i **criteri di competenza** previsti dalla normativa vigente (D.M. 169/2020), elencati nell'allegato **sub. 3**.

Inoltre, in base alla normativa europea, a livello individuale, tutti i candidati alla carica di sindaco devono essere in possesso di conoscenze di base nel settore bancario (riscontrabili da esperienze espresse nel *curriculum vitae*), elencate nell'allegato **sub 4**.

I candidati debbono altresì possedere una conoscenza della lingua inglese idonea a consentire una corretta comprensione ed espressione, anche ai fini delle relazioni individuali con l'Autorità di Vigilanza Europea.

Caratteristiche personali

Fermo restando quanto previsto in tema di professionalità e competenza, il Collegio raccomanda di considerare le caratteristiche personali del candidato, le cosiddette *soft skills* (elencate nell'allegato **sub 5**) tra le quali si indicano, in particolare, la capacità di essere oggettivo e aperto e preparato al supporto delle funzioni di controllo interno (*internal audit*, *risk management* e *compliance*) sulle quali il Collegio svolge un ruolo di vigilanza.



A tal fine rilevano anche le caratteristiche del candidato, compresa la capacità di dialogare costruttivamente con i Presidenti dei Collegi Sindacali delle società del Gruppo e di stabilire relazioni leali ed autentiche ad ogni livello. Inoltre si suggerisce che il candidato possieda doti di comunicazione e capacità di lavorare in *team*.

Indipendenza, indipendenza di giudizio e conflitto di interesse

I candidati devono essere scelti tra soggetti che non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 169/2020 tutti i componenti del Collegio Sindacale sono tenuti ad agire, con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della normativa applicabile pro tempore vigente cui vanno aggiunti i rapporti rilevanti (finanziari, patrimoniali e professionali con clienti, fornitori e concorrenti). I candidati saranno tenuti a rendere le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.M. 169/2020 e le motivazioni per cui eventuali fattispecie rilevanti ai sensi di tale previsione non inficiano in concreto la loro autonomia di giudizio. Infine, al fine di rispettare i principi dell'art. 2, Raccomandazione n. 9, del Codice di *Corporate Governance* (2020) delle società quotate, si raccomanda che i candidati Sindaci siano altresì in possesso dei **requisiti di indipendenza** previsti per gli Amministratori dall'art. 19 dello Statuto.

Ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Nel richiamare il contenuto delle diverse cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza che possono incidere sulla candidatura e/o l'assunzione della carica – quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui agli artt. 2399 codice civile, art. 187-*quater* del TUF e art. 17 del D.lgs. n. 39/2010 – il Collegio Sindacale raccomanda che nelle liste per la nomina del nuovo Organo di Controllo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità in conformità all'art. 36 della Legge 214/11 (c.d. divieto di *interlocking directorship*).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 28 comma 3 dello Statuto, i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo Mediobanca.

Da ultimo ai sensi dell'art. 28 comma 4 dello Statuto, ferme le disposizioni di legge, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Disponibilità di tempo, numero di incarichi e remunerazione

I Sindaci devono garantire, in ottemperanza all'art 16 del D.M. 169/2020, un'adeguata **disponibilità di tempo** per lo svolgimento del loro incarico.

Si segnala in proposito che in ciascun esercizio del triennio 2021-2023, si sono tenute in media n. 36 riunioni del Collegio Sindacale, di cui n. 15 congiunte con il Comitato Rischi, a cui si aggiungono n. 14 tenute dall'Organo di Controllo nella veste di Organismo di Vigilanza.



Inoltre, il Collegio ha partecipato come previsto dalla legge alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo nonché alle riunioni del Comitato Parti Correlate e Comitato per le Remunerazioni per un totale medio, negli ultimi tre esercizi, di n. 36 riunioni annue. In aggiunta, su richiesta del Collegio stesso, ha partecipato nell'ultimo esercizio ad alcune riunioni del Comitato Nomine.

Occorre altresì considerare l'impegno necessario alla preparazione delle riunioni tenuto conto della molteplicità degli argomenti da esaminare e del volume della documentazione a supporto nonché dei tempi di trasferimento dal domicilio alla sede delle riunioni. Inoltre, occorre considerare l'impegno necessario per la partecipazione alle riunioni dedicate all'*induction*, alla formazione ricorrente (*training*) oltre che ad eventuali ulteriori riunioni *offsite* nel corso del triennio. A tale riguardo, si ricorda che Mediobanca adotta un *induction program* permanente per i componenti del Consiglio di Amministrazione, aperto anche ai componenti del Collegio e comprendente sia sessioni che agevolino l'inserimento dei nuovi esponenti che di formazione ricorrente. Sono inoltre previsti eventuali piani di formazione individuali volti a rafforzare specifiche conoscenze tecniche ed esperienze.

Il Collegio richiama altresì l'attenzione sulla soglia di partecipazione attesa alle riunioni del Collegio Sindacale, tenuto conto che l'art. 2404 del codice civile prescrive che "il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio". Parimenti, il Collegio ricorda che l'art. 149 del TUF prescrive, tra l'altro, che "i Sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio" e, pertanto, invita gli Azionisti a prestare anche attenzione alla soglia di partecipazione attesa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee della Società.

In considerazione di quanto sopra illustrato e delle evidenze dell'ultimo triennio, il Collegio ha stimato il tempo minimo necessario per un corretto svolgimento dell'incarico come segue:

- Presidente: n. 85 giorni/anno
- Sindaco effettivo: n. 75 giorni/anno

Ovviamente, oltre a disporre del tempo necessario, i candidati dovranno tenere conto degli altri incarichi, impegni e attività lavorative e garantire il rispetto dei **limiti al cumulo degli incarichi** previsti per i Sindaci dalle disposizioni degli artt. 17 e 18 del D.M. 169/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 169/2020 i candidati a ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non potranno assumere un numero di incarichi in banche o altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- n. 4 incarichi non esecutivi.

Al fine del calcolo del cumulo degli incarichi, in ottemperanza all'art. 18 del D.M. 169/2020, sono considerati come un unico incarico: (a) gli incarichi ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo; (b) gli incarichi in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale; e (c) gli incarichi ricoperti nell'ambito delle società, non rientranti nel gruppo, in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata, come definita dal Regolamento (UE) n. 575/2013, art. 4(1), punto 36.



Per ulteriori dettagli in merito al cumulo degli incarichi si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Emittenti e dal D.M. 169/2020.

L'Assemblea chiamata a rinnovare il Collegio Sindacale dovrà inoltre deliberare sul compenso per lo svolgimento dell'incarico. Si ricorda che, relativamente al Collegio Sindacale attualmente in carica, l'Assemblea del 28 ottobre 2020 aveva fissato il compenso lordo annuo in €180.000 per il Presidente e in €140.000 per ciascun Sindaco effettivo.

Diversità di genere

Nella consapevolezza dei benefici derivanti dalla diversità di genere all'interno del Collegio Sindacale, si ricorda che la normativa vigente prevede che al genere meno rappresentato siano riservati almeno 2/5 del totale dei Sindaci eletti, con arrotondamento all'unità inferiore per i Collegi che, come quello di Mediobanca, siano composti da 3 componenti effettivi.

Per quanto riguarda la diversità in termini di equilibrio di conoscenze e esperienze all'interno del Collegio, si rimanda al paragrafo successivo relativo all'idoneità complessiva dell'organo.

3.3 Composizione collettiva

Al fine di garantire la "*collective suitability*", il Collegio, tenuto conto dei requisiti e delle caratteristiche individuali dei candidati illustrati in precedenza, intende attirare l'attenzione degli Azionisti che presenteranno le liste sull'importanza che le già citate caratteristiche individuali siano rappresentate in modo equilibrato e complementare all'interno dell'Organo.

In particolare, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 169/2020, il Collegio ritiene auspicabile che la composizione delle liste da parte degli Azionisti sia tale da assicurare la presenza di Sindaci:

- diversificati in termini, oltre che di età, di genere, durata di permanenza nell'incarico e provenienza geografica degli esponenti;
- le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee ad alimentare il confronto e la dialettica interna, favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni, supervisionare efficacemente sulla gestione delle attività e dei rischi, controllare l'operato dell'alta dirigenza e tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

Il Collegio, nell'ambito del processo di autovalutazione, ha individuato le competenze funzionali al raggiungimento di tale obiettivo che dovrebbero essere diffuse in misura differenziata in funzione della loro rilevanza e attinenza all'attività svolta dal Gruppo. In particolare, auspica che le competenze elencate nella categoria medio-alta siano possedute da tutti i Sindaci; quelle di livello medio da almeno due ed infine quelle non generalizzate possedute da almeno un Sindaco. In dettaglio:



Competenze	Grado di diffusione		
	Medio - Alto	Medio	Non generalizzato
Conoscenza dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking	X		
Gestione del rischio (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e attenuazione dei principali fattori di rischio, compresi i rischi ambientali)		X	
Sistemi di controllo interno; compliance, anticiclaggio e audit interno		X	
Governance bancaria		X	
Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi			X
Competenze legali e di regolamentazione		X	
Contabilità bancaria e reporting		X	
Information technology e sicurezza			X
Tematiche di sostenibilità		X	
Sistemi e politiche di remunerazione		X	

4. Modalità e tempistiche della procedura di nomina

La nomina del Collegio Sindacale avverrà secondo le modalità del voto di lista ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Nel documento "Sintesi procedura di nomina del Collegio Sindacale", pubblicato sul sito della Banca e allegato (**sub 6**), sono indicate le modalità sia di deposito delle liste da parte degli Azionisti che del voto di lista.

Si invitano i candidati a fornire le informazioni sin dal momento della presentazione della propria candidatura, ricordando che l'esame "Fit & Proper" di ciascun Sindaco e del Collegio nel suo complesso, sarà uno dei primi compiti del neominato Collegio.

Allegato 1

Requisiti individuali di onorabilità

previsti dal D.M. 23/11/2020, n. 169 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162

Non:

- trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- essere stati condannati con **sentenza definitiva**, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato, o con sentenza definitiva che applichi la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato e salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria e assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, dei mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Decreto Antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato;
- all'atto dell'assunzione dell'incarico, non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Allegato 2

Criteri di correttezza e cause di sospensione

Criteri di correttezza

- non essere e non essere stato:

- a) condannato a pene irrogate con **sentenze anche non definitive**, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- b) condannato a pene irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); condannato all'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Decreto Antimafia);
- c) condannato con sentenza definitiva al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento ovvero al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d) destinatario di **sanzioni amministrative** per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e) destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- f) sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; soggetto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- g) destinatario di valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- h) soggetto ad **indagini e procedimenti** penali relativi a uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale, ovvero relativi a un diverso delitto;

- i) parte in **procedimenti civili e amministrativi** o indagini pendenti pertinenti all'attività della banca (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo);
- non svolgere e non aver svolto:
 - incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, di importo superiore al minimo edittale, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di importo superiore al minimo edittale;
 - incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
- non essere incorso in fattispecie analoghe in Stati esteri;
- non essere stato segnalato alla Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario.

Di norma si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute nei dieci anni precedenti la nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, dovranno essere tenuti in considerazione se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venire inficiata.

Cause di sospensione

Il verificarsi di una o più delle circostanze sopra elencate sub a) e b) comporta la **sospensione** dall'incarico quando di tratti di condanna a pena detentiva ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Decreto Antimafia).

Allegato 3

Requisiti individuali di professionalità e criteri di competenza

previsti dal D.M. 23/11/2020, n. 169 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162

Almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri candidati devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, nell'attività di revisione legale o esercitato: (a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; (b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; (c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà aver maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta per gli altri candidati Sindaci.

Ai fini della sussistenza dei suddetti requisiti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

In aggiunta ai requisiti di professionalità, i Sindaci devono soddisfare i criteri di competenza di cui al D.M. 169/2020.

Al fine del soddisfacimento del criterio, saranno prese in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica possedute in uno dei seguenti ambiti:

- Mercati finanziari;
- Regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- Indirizzi e programmazione strategica;
- Assetti organizzativi e di governo societario;
- Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- Attività e prodotti bancari e finanziari;
- Informativa contabile e finanziaria;
- Tecnologia informatica.

Sarà in ogni caso oggetto di analisi se, conoscenza teorica ed esperienza pratica, di cui sopra, siano idonee, rispetto sia ai (i) compiti inerenti al ruolo ricoperto dal Sindaco, ivi inclusa la partecipazione a comitati endoconsiliari, che alle (ii) caratteristiche della Banca e del Gruppo, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e rischi connessi, mercati di riferimento e paesi in cui opera.

Il D.M. 169/2020 fornisce un criterio di presunzione di possesso delle competenze dei Sindaci quando sono:

- iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D. lgs. n. 39/2010 per un periodo non inferiore a tre anni.
- abbiano esercitato per almeno cinque anni negli ultimi otto anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o attività professionali (in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca); attività d'insegnamento universitario (in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo); funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni (aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo).

Il Presidente del Collegio Sindacale deve aver maturato una esperienza professionale di almeno dieci anni negli ultimi tredici anni.

Allegato 4

Conoscenze tecniche

previste dalla Guida BCE alla verifica dei requisiti di idoneità 2021

Tutti i candidati alla carica di sindaco devono essere in possesso di conoscenze di base nel settore bancario (riscontrabili da esperienze espresse nel *curriculum vitae*) in materia di:

- mercati bancari e finanziari;
- contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
- programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
- gestione dei rischi: individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodologie di mitigazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio;
- contabilità e revisione;
- valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
- interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché degli adeguati presidi.

Allegato 5

Caratteristiche personali

- a. **Credibilità:** agisce in coerenza con i principi e i valori dichiarati. Comunica apertamente le proprie idee e valutazioni, favorisce un clima di apertura e onestà, informa opportunamente il *supervisor* sulla situazione corrente, valutando congiuntamente rischi e problemi.
- b. **Linguaggio:** è in grado di comunicare in modo ordinato e scrivere nella lingua nazionale o nella lingua di lavoro del luogo in cui si trova l'istituzione.
- c. **Risolutezza:** assume decisioni in maniera tempestiva e informata agendo prontamente o orientandosi in una certa direzione, ad esempio, esprimendo le proprie opinioni senza rinvii.
- d. **Comunicazione:** è in grado di trasmettere un messaggio in forma comprensibile e adeguata ricercando chiarezza e trasparenza reciproche e incoraggiando attivamente il riscontro.
- e. **Giudizio:** è in grado di valutare opzioni e percorsi alternativi e di giungere a una conclusione logica. Esamina, riconosce e comprende gli elementi essenziali delle questioni. Ha una visione ampia che consente di guardare oltre la propria area di responsabilità, soprattutto quando si tratta di problemi che possono compromettere la continuità dell'impresa.
- f. **Orientamento alla clientela e alla qualità:** si concentra sulla ricerca della qualità e, ove possibile, di migliorarla. In particolare è contrario allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti, servizi e investimenti (ad esempio, prodotti, immobili o investimenti), quando non sia in grado di valutare correttamente i rischi a causa di una conoscenza non completa dei fondamentali. Identifica e studia gli obiettivi e le esigenze dei clienti, si assicura che non corrano rischi inutili e fa in modo che ricevano informazioni corrette e complete.
- g. **Leadership:** fornisce orientamento e guida di un gruppo, sviluppa e sostiene il lavoro di squadra, motiva e incoraggia le risorse, si assicura che i membri dello staff abbiano le competenze professionali per raggiungere un determinato obiettivo. È aperto alle critiche e favorisce dibattiti aperti.
- h. **Lealtà:** si identifica con l'impresa e ha il senso della partecipazione. Mostra di poter dedicare sufficiente tempo al lavoro e assolvere i propri compiti correttamente, difende gli interessi aziendali ed agisce in maniera oggettiva e critica. Riconosce e gestisce preventivamente i potenziali conflitti di interesse personali e aziendali.
- i. **Conoscenza dei fattori esterni:** monitora i comportamenti e le interazioni all'interno dell'impresa. È ben informato sulle vicende finanziarie, economiche, sociali e generali, a livello nazionale e internazionale, che possono avere impatti sull'impresa nonché sugli interessi degli azionisti ed è in grado di utilizzare queste informazioni in modo efficace.
- j. **Negoziazione:** nella ricerca degli obiettivi identifica e evidenzia gli interessi comuni per costruire il consenso.
- k. **Autorevolezza:** è in grado di influenzare le opinioni degli altri con persuasività, autorevolezza e diplomazia. È una personalità forte e capace di fermezza.
- l. **Teamwork:** riconosce gli interessi del gruppo e contribuisce al risultato comune; è in grado di lavorare in squadra.
- m. **Pensiero strategico:** è in grado di sviluppare una visione realistica degli sviluppi futuri e di tradurla in obiettivi a lungo termine, ad esempio mediante analisi di scenario. In tal modo, tiene adeguatamente in considerazione i rischi a cui l'impresa è esposta e adotta le misure appropriate per la loro gestione.
- n. **Resistenza allo stress:** è in grado di portare a termine i propri compiti regolarmente in ogni circostanza anche in situazioni di forte pressione e incertezza.
- o. **Senso di responsabilità:** comprende gli interessi interni ed esterni e li valuta attentamente. Ha capacità di apprendimento ed è consapevole che le proprie azioni impattano sugli interessi degli *stakeholders*.

- p. **Capacità di presiedere le riunioni:** è in grado di presiedere le riunioni in modo efficiente ed efficace creando un clima aperto che incoraggi la partecipazione di tutti su base paritaria; è consapevole dei doveri e delle responsabilità altrui.

Inoltre:

- "Intelligenza" e flessibilità, ovvero la capacità di gestire la complessità, semplificando le tematiche affinché si prendano decisioni informate; familiarità nella gestione di situazioni controverse, capacità di visione di lungo periodo e abilità di interazione in diversi ambienti.
- Stile interpersonale, ovvero saper costruire relazioni ad ogni livello; capacità di persuasione e di ascolto, doti di comunicazione; capacità di convincere, guadagnare la fiducia ed il supporto degli altri, equilibrio nella ricerca del consenso; saper usare diplomazia e tatto; capacità di lavorare in team; comprendere e rispettare le diversità di ruolo fra il Consiglio e il Management; approccio orientato al mercato; capacità di interazione con il management.
- Integrità, ovvero il rispetto dei valori e la capacità di vivere secondo gli stessi; onestà e fedeltà; autenticità, consapevolezza e sicurezza di sé.
- Dedizione e impegno, ovvero volontà ad investire tempo e energia per conoscere il Gruppo e tenerne il passo; disciplina ed interesse per il business, impegno e preparazione.
- Conoscenza della lingua inglese idonea a consentire una corretta comprensione ed espressione, anche ai fini delle relazioni individuali con l'Autorità di Vigilanza Europea.



MEDIOBANCA

Allegato 6



**SINTESI
PROCEDURA DI NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE**

Assemblea 28 ottobre 2023



Informazioni generali

La nomina dei Sindaci è disciplinata dal codice civile, dal D.lgs. 58/98 ("TUF") e dalle correlate disposizioni regolamentari e dall'art. 28 dello Statuto di Mediobanca.

Modalità di nomina dei Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti (art. 28 dello Statuto) e la durata del loro mandato è di tre esercizi (la scadenza coincide con la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica).

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché rispettare i criteri di competenza e correttezza e non trovarsi in situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità. In particolare, il D.M. n. 169/2020 stabilisce i requisiti di idoneità anche per i componenti del Collegio Sindacale.

Gli azionisti interessati a presentare le liste sono invitati a tenere conto della "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" ("Relazione"), contenente i risultati dell'analisi svolta dal Collegio Sindacale di Mediobanca in merito alla composizione considerata ottimale dell'organo di controllo al fine del corretto assolvimento delle proprie funzioni. Il documento è pubblicato sul sito di Mediobanca (www.mediobanca.com). In proposito si raccomanda di fornire insieme alle liste le informazioni riguardanti il possesso dei requisiti personali e professionali indicati nella Relazione, con particolare riferimento alle aree di competenza e ai requisiti attitudinali indicati nella Relazione.

Soggetti che possono presentare le liste

La nomina è effettuata sulla base di liste di candidati presentate da soci che, da soli o congiuntamente, rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale.

Termine per il deposito delle liste

Le liste di candidati, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere depositate entro il 25° giorno (**3 ottobre 2023**) precedente la data dell'Assemblea con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 ("Regolamento Emitenti"), possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la quota minima per presentare la lista è ridotta alla metà (0,5%).



Termine per la pubblicazione delle liste

Le liste di candidati saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (**7 ottobre 2023**) presso la sede sociale di Mediobanca e sui siti internet di Mediobanca, Borsa Italiana S.p.A. e emarketstorage.

Presentazione delle liste

Ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente e attestata ai sensi della normativa vigente.

L'attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il 7 ottobre 2023 (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. I candidati devono essere elencati con numerazione progressiva. Le liste devono essere composte di due sezioni: una per i Sindaci effettivi e l'altra per i Sindaci supplenti, con almeno un candidato per ciascuna.

Le liste che contengono 3 o più candidati devono assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa (40%), anche regolamentare, pro tempore vigente, con applicazione dell'arrotondamento per difetto all'unità inferiore per i Collegi che, come quello di Mediobanca, siano composti da 3 componenti effettivi. Si raccomanda inoltre che la composizione delle liste assicuri la nomina di almeno un Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato, necessario a garantire il rispetto delle quote di genere anche in caso di sostituzione.

Documentazione da depositare con le liste

Contestualmente a ciascuna lista devono essere depositati i seguenti documenti sottoscritti e datati:

- ◆ informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- ◆ curriculum vitae, adeguatamente dettagliato anche con riferimento alla formazione ricevuta e ai titoli ed abilitazioni conseguiti, di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- ◆ dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto (professionalità, competenza, *time commitment*, cumulo degli incarichi, onorabilità, correttezza e indipendenza) [cfr. facsimile di dichiarazione allegato 1 e sul sito



www.mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023)]. La dichiarazione viene messa a disposizione del pubblico con la lista;

- ◆ dichiarazione (cfr. facsimile allegato 2) degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009);
- ◆ copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste.

Si raccomanda inoltre ai candidati alla carica di Sindaco di fornire nell'ambito del curriculum vitae o di ulteriore documentazione allegata, le informazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche personali richiamate nella Relazione di cui il presente documento costituisce un allegato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ai sensi della normativa vigente dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha il maggior numero di voti, sono tratti un Sindaco effettivo (il Presidente del Collegio) e un Sindaco supplente.

Il Presidente è il primo candidato della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, Consob ha formulato dettagliate raccomandazioni, contenute nella Comunicazione Consob summenzionata, agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina dei Sindaci. In particolare richiede che unitamente alla lista gli azionisti depositino una dichiarazione [cfr. facsimile in allegato 2 e sul sito www.mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023)] che attesti l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti, con coloro che detengono da soli o congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, specificando:

- ◆ l'assenza di relazioni significative con questi ultimi, ovvero
- ◆ le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento. In particolare, raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
 - . i rapporti di parentela;
 - . l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - . l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - . l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;



- . l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- . l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- . l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- . l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- . la presenza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

La dichiarazione viene messa a disposizione del pubblico con la lista.



Allegato 1 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il/la sottoscritto/a, residente a, nato/a a il, candidato/a alla nomina di Sindaco effettivo/supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco effettivo/supplente di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco di Mediobanca;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di Sindaco di Mediobanca;

- c. di essere di non essere

iscritto/a al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;

e/o

- d. di aver esercitato negli ultimi vent'anni per almeno tre anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:

- attività di revisione legale;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
- attività professionali (in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca);
- attività d'insegnamento universitario (in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo);
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

- e. di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del D.M. n. 169/2020 nonché delle ulteriori competenze e caratteristiche personali di cui alla Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Relazione sulla composizione quali-quantitativa



del Collegio Sindacale e in particolare (si prega di spuntare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):

- Conoscenza dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
- Gestione del rischio (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e attenuazione dei principali fattori di rischio, compresi i rischi ambientali)
- Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno
- Governance bancaria
- Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
- Competenze legali e di regolamentazione
- Contabilità bancaria e reporting
- Information technology e sicurezza
- Tematiche di sostenibilità
- Sistemi e politiche di remunerazione

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

-
-
-

- f. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. del 23 novembre 2020, n. 169, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- g. per i candidati alla carica di Sindaco effettivo di Mediobanca:
 - di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-duodecies ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- h. di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- i. per i Sindaci supplenti, di impegnarsi a rispettare i predetti limiti in caso di successivo subentro come componente effettivo del Collegio Sindacale;
- l. che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- m. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 14 del D.M. n. 169/2020 e ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance dei requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dall'art. 19 dello



Statuto sociale come raccomandato nella Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;

- n. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020 nonché dalla Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- o. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
ovvero
 di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.
- p. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- q. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- r. di essere di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- s. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

(firma)

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei Revisori dei conti



Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.



Allegato 2 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO (facsimile di dichiarazione)

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. per gli esercizi 2024-2026, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), Regolamento Emittenti e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009,

il socio _____, con sede in _____
(domiciliato in _____),

titolare di n. _____ azioni, pari al ___% del capitale,

ovvero

i soci:

_____, con sede _____
(domiciliato in _____),

_____, con sede in _____
(domiciliato in _____),

titolari complessivamente di n. _____ azioni, pari al ___% del capitale,

tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

e delle già sopracitate raccomandazioni Consob (Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009)

DICHIARA/DICHIARANO

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative - di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti - con i soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Consob - detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



MEDIOBANCA

- di impegnarsi a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data,
